



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

III Sezione Lavoro

Il Giudice designato, Maria Giulia Cosentino, all'udienza del 28.10.2014, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 13001/2014 R.A.C.C. e vertente

TRA

DONESI AMALIA MARIA e LIANI MASSIMILIANO, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Gavinana, 1, presso lo studio dell'Avv. Luisa Corazza che li rappresenta e difende per delega in atti

ricorrenti

E

POLICLINICO ITALIA s.r.l., in persona del Presidente Maria Zappalà, elett. domiciliata in Roma, v. Antonio Gramsci, 14, presso lo studio degli avv. Francesco Hernandez e Federico Hernandez che la rappresentano e difendono per delega in atti

resistente



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14.4.2014, i ricorrenti in epigrafe esponevano di prestare attività lavorativa all'interno della Casa di Cura gestita dalla società resistente, con mansioni di infermieri operanti all'interno del reparto RSA (Residenza Sanitaria Assistita) della predetta; in particolare, la Donesi era inquadrata nel livello E2 a far data dal 8.5.06 e il Liani nel livello E3 dal 1.10.1997, avuto riguardo al CCNL Sanità Privata 2002-2005 applicato ai contratti di lavoro individuali come da espresso richiamo *per relationem*.

Il CCNL *de quo* veniva stipulato al fine di regolamentare i rapporti di lavoro intercorrenti tra il personale dipendente non medico e le strutture sanitarie private associate AIOP, ARIS E FONDAZIONE DON GNOCCHI, ivi comprese quelle esercenti attività di RSA (cfr. CCNL 2002-2005 All. 9 ricorso): parti sociali originariamente firmatarie erano, oltre l'AIOP quale associazione di parte datoriale, cui aderisce la resistente, le OO.SS. CGIL, CISL e UIL: i ricorrenti sono iscritti alla CGIL, donde la diretta applicazione nei loro confronti delle norme collettive richiamate.

Rappresentavano i ricorrenti che a far data dal 2.12.11. l'AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) iniziava a sollecitare le OO.SS. firmatarie del CCNL richiamato ad intavolare delle trattative volte alla stipulazione di un nuovo CCNL specifico per i rapporti di lavoro inerenti alle RSA, con l'avvertimento che in mancanza di accordo entro il 10.12.11 le RSA associate AIOP (tra cui la resistente) avrebbero applicato al personale impiegato nei reparti assistenziali il CCNL Anaste.

Malgrado il tempestivo diniego delle OO.SS. che erano state parti firmatarie del CCNL 2002-2005 relativamente alla sottoscrizione di un nuovo CCNL specifico (missive in atti), l'AIOP in data 22.3.2012 procedeva a siglare con una serie di OO.SS. diverse da quelle originarie il "Primo CCNL per il personale dipendente delle RSA delle strutture sanitarie e socio assistenziali AIOP" (all. 3 del ricorso).

Seguivano, dalle OO.SS. non firmatarie (CGIL, CISL, UIL), missive recanti una serie di diffide all'applicazione del CCNL suddetto ai lavoratori RSA, cui l'AIOP rispondeva comunicando in data 17.4.12 formale disdetta, con esclusivo riguardo al personale RSA, del CCNL 2002-2005 che, invece, continuava ad applicarsi regolarmente al personale dipendente impiegato in reparti differenti delle strutture affiliate.

Lamentavano i ricorrenti la natura delle nuove norme collettive, fortemente peggiorative rispetto alle precedenti con riferimento all'orario di lavoro (38 h anziché 36), ai gg di ferie, alla



eliminazione del premio incentivazione, alla inferiore retribuzione, ai permessi fruibili. Esponevano che, a far data dal 20.7.2012 la Policlinico Italia s.r.l. applicava il nuovo CCNL a tutto il personale della RSA, continuando invece gli altri dipendenti a fruire del precedente più favorevole. Ne conseguiva, secondo i ricorrenti, una palese sperequazione nel trattamento retributivo tra personale RSA e altri dipendenti, posto l'orario di lavoro superiore e le mansioni svolte nelle RSA, sensibilmente più gravose di quelle ordinarie.

Ciò premesso in punto di fatto, le doglianze in diritto vertevano:

- sulla violazione degli artt. 3 e 4 del CCNL 2002-2005, in considerazione del fatto che l'AIOP da un lato aveva, contrariamente a quanto previsto all'art.3, proceduto ad una modifica unilaterale delle disposizioni contrattuali afferenti il solo personale dipendente RSA, venendosi così a determinare una scissione del compendio contrattuale originario ed un'applicazione parziale dello stesso, anche in spregio dell'art. 1363 c.c.; dall'altro aveva violato l'accordo di cui all'art. 4, co. 2, CCNL citato laddove comunicava disdetta unilaterale dello stesso senza effettivamente stipularne uno nuovo con le medesime parti sociali originariamente firmatarie;
- sulla violazione dell'art. 1337 c.c. che impone l'obbligo di buona fede e correttezza nelle trattative precontrattuali, con riferimento al mancato coinvolgimento delle oo.ss. originariamente stipulanti (CGIL, CISL, UIL) al tavolo concernente la stesura del nuovo CCNL poi sottoscritto;
- sulla violazione degli artt. 15 e 16 L.300/70, derivante dall'applicazione, nell'ambito del personale della medesima struttura ospedaliera, di due diversi CCNL, che generava una sperequazione di trattamento economico ingiusta e discriminatoria;
- sulla violazione dell'art. 39 Cost., posto che i due ricorrenti aderiscono alla CGIL che non è stata firmataria del CCNL del 22.03.2012 e, dunque, non possono essere destinatari delle norme ivi concordate salva esplicita adesione, nel caso di specie non sussistente.

Previa articolazione dei mezzi istruttori, chiedevano all'adito Giudice di dichiarare l'inapplicabilità nei loro confronti del "1 CCNL per il personale delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio assistenziali associate all'AIOP" siglato il 22.3.2012 e di intimare alla resistente l'applicazione del CCNL Sanità privata 2002-2005 da ritenersi ultrattivo e comunque efficace sino alla naturale cessazione dei suoi effetti.

Resisteva la convenuta contestando in fatto e in diritto le pretese attoree; preliminarmente evidenziava di avere dato applicazione al CCNL per le RSA del 22.3.2012 perché siglato da



AIOP, associazione di categoria cui Policlinico Italia s.r.l. aderisce; eccepiva, sull'asserita violazione dell'obbligo di diligenza nelle trattative da parte di AIOP, le missive dalla stessa inviate alle OO.SS. maggiormente rappresentative in data 2.12.11 e 17.4.12 nonché altra missiva del 19.4.2012 da AIOP alle associate che ricostruiva lo svolgimento delle trattative intercorse con le OO.SS. firmatarie del CCNL Sanità Privata circa la stipula di un nuovo CCNL specifico per le RSA (All. 3 memoria); circa l'efficacia del CCNL del 22.3.2012 specifico per le RSA osservava che il CCNL Sanità privata 2002-2005, di cui le parti ricorrenti invocavano l'applicazione, invero regolamentava anche il rapporto delle RSA ma *“a carattere prevalentemente sanitario”* (art. 1 CCNL 2002-2005 All.), dal che il CCNL specifico siglato il 22.3.2012 da AIOP era perfettamente applicabile ai ricorrenti impiegati in una RSA affatto autonoma rispetto alla Casa di Cura; in ordine alla clausola di cui all'art. 4 del CCNL Sanità privata osservava che correttamente l'AIOP aveva disdetto il predetto CCNL anche sulla scorta della sua scadenza, testualmente concordata (2005 per la parte normativa e 2007 per quella economica) e ne aveva siglato un altro specifico per le RSA ferma restando l'ultrattività del CCNL anteriore per il personale ordinario non RSA sino a stipulazione di nuovo CCNL.

All'odierna udienza le parti si riportavano ai propri scritti e allegazioni e la resistente chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l'AIOP ex art. 106 c.p.c., ritenuta comune la causa.

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito della camera di consiglio pronunciava sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alcuna delle parti ha formulato domande nei riguardi dell'AIOP, di tal che la sua chiamata in causa sarebbe priva dei presupposti di cui all'art. 106 c.p.c. e contrasterebbe con l'interesse dei lavoratori alla sollecita definizione delle loro pretese.

Il ricorso va accolto.

Valga osservare che le censure di parte ricorrente sono agevolmente riconducibili alla correttezza della procedura formativa e conseguentemente applicativa del CCNL di categoria, donde occorre necessariamente fare preliminare riferimento alla collocazione della contrattazione collettiva nell'ordinamento giuridico per desumerne eventuali violazioni.



Il CCNL, stante la mancata attuazione del disposto di cui all'art. 39 della Costituzione, è un contratto di diritto comune come tale osservante della disciplina codicistica generale di cui agli artt. 1321 e ss. C.c.: in ordine alla efficacia soggettiva, va rilevato che destinatari naturali e diretti della disciplina contenuta nel CCNL sono, *in primis*, i lavoratori e i datori di lavoro iscritti rispettivamente alle OO.SS. e alle associazioni datoriali firmatarie dello stesso, ovvero, ex art. 1321 c.c., le parti sociali originariamente stipulanti. Tanto detto in ordine alla circoscrivibilità dell'efficacia, non va sottaciuto che un recente filone giurisprudenziale ammetteva un'efficacia del CCNL ulteriore, estensibile anche, con riguardo al prestatore di lavoro, ai non iscritti alle OO.SS. stipulanti che ne rivendicassero l'applicazione; parametro ineludibile doveva essere il *favor prestatoris*, nel senso che soltanto le norme collettive più favorevoli al lavoratore potevano trovare applicazione anche verso categorie non partecipanti all'accordo originario (cfr. Cass. Sez. L, n. 11939/04). In altri termini, l'efficacia *erga omnes* del CCNL non può in alcun modo collidere con ineliminabili principi e diritti di presidio costituzionale quale, nella specie, il diritto di associazione sindacale di cui all'art. 39 Cost..

Sulla scorta di arresti di segno analogo e nel rispetto del principio enunciato che trova consacrazione nell'art. 39 Cost., recentemente la Cassazione si è pronunciata nel senso di escludere l'efficacia *erga omnes* di un CCNL con riferimento ai lavoratori aderenti ad OO.SS. diverse dalle firmatarie che ne condividano apertamente l'esplicito dissenso (v. Cass., Sez. L, n. 6044/2012): orbene, nel caso di specie correttamente i ricorrenti evidenziano di essere iscritti alla CGIL che, benché parte originariamente firmataria del CCNL Sanità privata loro applicato, non aveva sottoscritto, al pari delle altre OO.SS. maggiormente rappresentative, il CCNL per le RSA del 2012 (non divenendone dunque, operante la disciplina generale sui contratti, destinataria) e se ne era apertamente discostata come da missive inviate all'AIOP del 9.12.11 e 16.4.12 (ALL. 2 E 4 RICORSO); parimenti i due ricorrenti avevano aderito all'orientamento del sindacato di appartenenza impugnando il CCNL per le RSA con missive del 14.6.2012 e 31.1.2014 inviate alla Policlinico Italia s.r.l. (all. 11 e 14 ricorso).

Va altresì osservato, in punto di fatto e non contestato dalla resistente, che i due contratti individuali disciplinanti il rapporto di lavoro dei due ricorrenti richiama*vano ab origine* il CCNL sanità privata 2002-2005 di cui gli stessi rivendicano l'applicazione, di talché priva di pregio appare l'eccezione della resistente circa l'obbligo di recepire il nuovo CCNL specifico e darne applicazione nella struttura: inoltre, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, il datore di lavoro appartenente ad un'associazione firmataria del CCNL è vincolato dallo stesso e tenuto alla sua applicazione esclusivamente con riguardo ai lavoratori iscritti ai sindacati firmatari, non anche a quelli non



aderenti (salvo, come detto, il caso che essi stessi ne pretendano l'applicazione perché più favorevole), tanto più se manifestamente dissenzienti, come nel caso di specie.

Con riguardo alla circostanza eccepita dalla resistente (nonché dall'AIOP nelle proprie missive, in atti) circa la scadenza del CCNL Sanità privata maturata ai sensi dell'art. 4 dello stesso, asseritamente giustificativa della disdetta unilaterale comunicata dall'AIOP il 17.4.12 per la sola parte relativa alle RSA, e legittimante il rinnovo, in casi perfettamente analoghi la Corte di Cassazione ha *“confermato la decisione di merito che - con riferimento a contrattazione collettiva nella quale la facoltà di recesso ex art. 1373 cod. civ. non era stata convenzionalmente pattuita, né risultava esercitabile in presenza della predeterminazione della durata quadriennale degli accordi integrativi in questione - aveva ritenuto che la società datoriale non potesse disdettare unilateralmente i detti accordi integrativi, senza tener conto del termine di scadenza e dei requisiti, procedurali e sostanziali, previsti dalla normativa pattizia introdotta con il contratto collettivo”*, (Sent. N. 18508/05; nello stesso senso, cfr. Cass., 1694/97; Cass., 8360/96; Cass. 4507/93; Trib. Roma, 9.2.04; Trib. Roma, 21.6.04). La dottrina civilistica, infatti, distingue tra recesso straordinario ed ordinario, il primo consentito solo per giusta causa nei contratti con durata predeterminata, il secondo possibile nell'ambito dei contratti a tempo indeterminato.

In tale contesto, la disdetta del ccnl Sanità privata 2002-2005, peraltro relativa alla sola parte RSA, comunicata da AIOP con lettera del 17.4.12 alle OO.SS. originariamente firmatarie e la conclusione, con OO.SS. affatto diverse dalle prime stipulanti e non rappresentative, del CCNL per le RSA, nel vigore del contratto unitario rimasto efficace per il personale ordinario, appare integrare un esercizio della facoltà di recesso unilaterale dal contratto collettivo con durata predeterminata, non consentito e non legittimo, potendosi, di conseguenza, dubitare della validità delle pattuizioni assunte contro gli impegni vigenti.

Sul punto, inoltre, meritevole è la censura di parte ricorrente circa il contrasto con l'art. 1363 c.c., che postula una interpretazione delle clausole contrattuali nel senso della loro inscindibilità, cosicché non può essere modificata una parte del contratto senza inevitabilmente coinvolgere l'altra che, si ripete, restava inalterata e continuava a disciplinare il rapporto di lavoro del personale non RSA.

Disapplicando nei confronti del personale RSA il CCNL Sanità privata 2002-2005 per applicare quello separato e specifico del 2012, la convenuta ha ignorato le sollecitazioni e le richieste delle OO.SS. maggiormente rappresentative tra cui la CGIL (cui appartengono i ricorrenti) sulla perdurante vigenza del CCNL unitario e degli stessi ricorrenti; venendo meno all'obbligo giuridico



di buona fede, che deve presiedere e regolare i rapporti negoziali dalla fase delle trattative fino a quella esecutiva, e che assume una particolare consistenza ove la controparte originaria sia, come nel caso di specie, il sindacato comparativamente più rappresentativo (circostanza non contestata nelle comparse di costituzione), a cui, in sintonia con l'art. 39 Cost., una sempre più ampia legislazione riconosce un ruolo assai significativo quale espressione dell'autonomia collettiva abilitata ad integrare la disciplina statale.

La società resistente, superato per le ragioni anzidette il rilievo dell'obbligo di applicazione del CCNL per le RSA del 22.3.12 invero non incombente, dinanzi all'aperto dissenso dei due dipendenti corroborato dal sindacato di appartenenza, poteva e doveva astenersi dall'applicazione del suddetto CCNL, nel rispetto del vigore del precedente sino ad allora osservato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione a favore dell'avvocato procuratore antistatario.

P.Q.M.

Dichiara l'inapplicabilità nei confronti dei ricorrenti del "Primo contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio assistenziali associate AIOP" stipulato il 22.3.2012 e del successivo "Accordo collettivo per la produttività" stipulato in data 22.10.2013;

Dichiara che la convenuta è tenuta ad applicare nei confronti dei ricorrenti esclusivamente ed integralmente il CCNL Sanità privata per gli anni 202/2005 ed eventuali successivi rinnovi;

Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.

Roma, 28.10.2014

Il giudice

Dott.ssa Maria Giulia Cosentino

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott.ssa Eugenia Belmonte

